

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 luglio 2013 - n. 28
Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art.10, comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 107, comma 2°, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i (in seguito L. 225/1992) ed in particolare l'articolo 5;

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- sono stati incaricati di provvedere agli interventi di cui al medesimo decreto, operando con i poteri di cui al citato art.5, comma 2, della l. 225/92 (art.1, c. 4°);
- hanno facoltà di «avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi» (art.1, c. 5°);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);

Visto l'art.67-septies del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito DL 83/2012), che prevede l'applicazione del d.l. 74/2012 anche ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casal Maggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici;

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentano le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, art. 3, del d.l. 74/2012 e, ai fini della prosecuzione delle attività, di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;

Considerato che tali interventi di rafforzamento locale sono necessari, al fine di garantire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché al fine della ripresa dell'attività produttiva;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei costi sostenuti dalle imprese per gli adeguamenti strutturali delle unità produttive e/o delle sedi di svolgimento dell'attività economica necessari

alla prosecuzione delle loro attività, prevedere modalità di sostegno attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento per le spese effettivamente sostenute, anche sulla base di quanto previsto al comma 7, dell'art. 3 del d.l. 74/2012, che stabilisce che le asseverazioni dei tecnici saranno considerate ai fini del riconoscimento dei danni;

Visto il sopra citato d.l. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il comma 13, art. 10, del d.l. citato 83/2012, con il quale sono state individuate risorse da destinare al finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del suddetto d.l. 83/2012, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in G.U. n. 45 del 22 febbraio 2013), (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), con cui si assegnano alla Regione Lombardia il 7,1% delle risorse complessivamente disponibili pari a Euro 78.750.000,00, si individuano i requisiti generali di ammissibilità delle imprese, le tipologie di spese ammissibili e si rimanda ad appositi provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, per disciplinare le modalità operative di presentazione delle domande, di concessione dei contributi sulla base dell'ammontare massimo e dell'intensità delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art.3, comma 1-bis, del d.l. 74/2012, che dispone che gli interventi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 3 non siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri operativi per la concessione dei contributi secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato d.p.c.m. 28 dicembre 2012;

Valutato di estendere la possibilità di presentare la domanda di cofinanziamento alle imprese dei territori eleggibili appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca»;

Ritenuto che le suddette modalità debbano essere limitate al cofinanziamento degli interventi necessari ai fini degli adempimenti di cui al citato art.3, comma 8-bis, del d.l. 74/2012 e conseguentemente ne possano beneficiare le imprese le cui unità produttive e/o sedi siano ubicate nei territori dei comuni della provincia di Mantova elencati nell'Allegato 1 al d.l. 74/2012;

Visto l'art.5-bis del sopra citato d.l. 74/2012, come modificato dall'art. 11, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Vista l'«Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2013 - n. 14/Istituzione

zione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.»;

Vista la notificazione degli aiuti di stato n. SA.35413;

Visto l'art. 18 del citato d.l. 83/2012;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;

Visto l'art. 6 del d.l. n. 43/2013 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino alla data 31 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1 Finalità e risorse

1. Al fine di sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma e per favorirne la rapida ripresa delle attività, il Commissario delegato concede un contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento del certificato di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttiva, così come previsto dall'art. 3, comma 8-bis del d.l. 74/2012.

2. Le risorse disponibili sono pari a Euro⁽¹⁾ 5.591.250. Le domande sono finanziate, secondo i criteri fissati dalla presente Ordinanza;

Articolo 2

Chi può richiedere il contributo

1. Possono richiedere il contributo le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, ad eccezione della sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento), che:

- A. abbiano un'unità locale e/o una sede operativa destinataria dell'intervento, in uno dei seguenti Comuni della Lombardia⁽²⁾: Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma;
- B. provvedano a rimuovere le seguenti carenze strutturali⁽³⁾:
 - mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
 - eventuali altre carenze e messa in sicurezza di carri ponte, macchinari o impianti.

2. L'impresa che presenta domanda di contributo sostiene tali spese in qualità di:

- A. titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- B. affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui il contratto di affitto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione e delle successive modifiche e integrazioni.
- C. titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), esclusivamente nel caso in cui il contratto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve

essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria valido e delle sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

3. L'impresa che presenta la domanda di contributo deve essere intestataria dei documenti di spesa delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o eventualmente di documenti di spesa emessi dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo in vece dell'impresa che presenta la domanda di contributo. In quest'ultimo caso l'impresa che presenta la domanda di contributo, dovrà allegare ai documenti di spesa, emessi dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo, anche i documenti di spesa emessi dalle imprese esecutrici dei lavori, relative ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento nei confronti del soggetto che ha sostenuto i costi;

4. Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- A. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- B. essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- C. avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;
- D. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- E. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- F. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»);
- G. non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia);
- H. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

Articolo 3 Contenuto

1. L'agevolazione prevista nella presente Ordinanza consiste in un contributo a fondo perduto fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, essere superiore ad Euro 200.000 per beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili.

3. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e/o di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.

4. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato ad eccezione dei contributi erogati per le stesse finalità ai sensi dell'Ordinanza 13 del 20 febbraio 2012 e s.m.i..

5. In presenza di copertura assicurativa e/o altri contributi, il contributo di cui alla presente ordinanza è riconosciuto fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi ammissibili e gli indennizzi assicurativi e/o i contributi corrisposti; in tal caso il contributo di cui alla presente ordinanza, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili prevista, può consentire la copertura del 100% del costo sostenuto per gli interventi.

6. Nel caso in cui il valore dei contributi concedibili alle domande ammesse al contributo dovesse risultare superiore alle risorse finanziarie disponibili, i contributi saranno riparametra-

(1) Risorse assegnate alla Regione Lombardia dal d.p.c.m. 28 dicembre 2012 di attivazione delle previsioni di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge, 22 giugno 2012, n.83, "Misure urgenti per la crescita del Paese" G.U. n. 147 del 26 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.134

(2) Comuni elencati nell'allegato 1 del d.l. 74/2012

(3) Carenze elencate all'articolo 3, comma 8 del d.l. 74/2012

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

ti proporzionalmente sulla base del numero delle domande ammesse.

7. Il contributo di cui alla presente Ordinanza viene concesso nell'ambito di una apposita notifica redatta ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato «*Interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012 per Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto*» (aiuto di Stato n.SA.35413 final), con riferimento agli interventi previsti all'interno dell'art.3 del d.l. 74/2012.

3.1 Interventi ammissibili

- 3.1.1. Sono ammissibili gli interventi di miglioramento sismico relativi alle opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:
- manca di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causando il danneggiamento o il collasso;
 - eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.
- 3.1.2. Sono ammissibili gli interventi realizzati dopo il 20 maggio 2012 e conclusi entro il 10 dicembre 2013.
- 3.1.3. Non sono ammissibili gli interventi svolti su immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3.2 Spese ammissibili

- 3.2.1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi, dovranno essere state pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012.
- 3.2.2. Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le finalità della legge(4) e quelle indicate nella presente Ordinanza e riguardare esclusivamente:
- opere connesse all'eliminazione delle carenze di cui al precedente articolo 3.1.1;
 - spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'intervento ed indispensabili per la sua completezza;
 - le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, comprese le eventuali spese per prove tecniche ed indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio.;
 - spese accessorie alla predisposizione della domanda di contributo quali ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di consulenza.

Il totale delle spese tecniche di cui ai precedenti punti C. D. saranno considerate ammissibili nel limite massimo del 10% della somma complessiva delle spese di cui ai precedenti punti A. e B..

- 3.2.3. Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
- interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l'attività lavorativa;
 - acquisto di beni usati;
 - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
 - costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
 - spese generali, spese amministrative e spese di gestione quali ad esempio spese bancarie, interessi passivi spese di spedizione, di trasporto, di viaggio vitto ed alloggio;
 - spese per IVA, bolli, e ogni altra imposta;

G. spese per i contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali.

- 3.2.4. Le spese ed i relativi documenti di spesa inerenti gli interventi eseguiti dovranno essere stati emessi entro la data di presentazione della domanda, pena la loro esclusione dal contributo e dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi entro la data di presentazione della domanda, pena il non riconoscimento delle spese effettuate.
- 3.2.5. Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il pagamento delle spese dovrà essere avvenuto tramite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le quietanze dei documenti di spesa dovranno avere data anteriore ai termini previsti al successivo articolo 7, comma 1, della presente Ordinanza.
- 3.2.6. L'avvenuto pagamento delle spese ammesse, è comprovato esclusivamente da bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stato pagato ogni singolo documento di spesa e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

Articolo 4

Come presentare la domanda

4.1. Come fare domanda di finanziamento

- 4.1.1. La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere compilata - a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet www.sismamantova.regione.lombardia.it.
- 4.1.2. La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente(5).
- 4.1.3. Al positivo completamento della procedura di presentazione della domanda, l'applicativo rilascerà al beneficiario una ricevuta dell'effettuata presentazione della domanda. Al fine di stabilire la cronologia di ricevimento della domanda si terrà conto della data e l'ora in cui la stessa è stata protocollata sul suddetto applicativo.
- 4.1.4. La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci.
- 4.1.5. La guida all'applicativo web è disponibile sul sito internet della Regione Lombardia all'indirizzo: www.sismamantova.regione.lombardia.it. In aggiunta sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda presso lo sportello «Spazio Regione» della Sede Territoriale di Mantova della regione Lombardia, Corso V. Emanuele, 12 - Mantova.

4.2. Termini di presentazione delle domande.

- 4.2.1. Le domande di contributo possono essere presentate dal 19 settembre 2013, ore 9.30, al 16 Dicembre 2013, ore 16.30.

4.3. Contenuto della domanda

- 4.3.1. La domanda di contributo dovrà essere indicati, a pena di esclusione:
- il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;
 - l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;

(5) Come previsto ai sensi del comma 1 lett a) dell'art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale". Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.

- C. il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
- D. i dati identificativi dell'impresa richiedente;
- E. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- F. il prospetto analitico delle spese per ogni intervento su cui l'impresa chiede il contributo;
- G. il termine iniziale e il termine finale degli interventi, di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3.1 della presente Ordinanza;
- H. le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'impresa ai fini dell'erogazione del contributo;
- I. la sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
- presenza di coperture assicurative;
 - presenza di altri contributi per le medesime finalità;
 - pagamento parziale o totale delle fatture emesse da parte delle imprese esecutrici dell'intervento da parte di terzi;
 - importo del contributo ammissibile superiore a Euro 150.000.
- J. i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con la struttura commissariale relativamente alla domanda presentata;
- 4.3.2. Nella domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
- A. la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi di cui al precedente articolo 2 della presente Ordinanza nonché la presenza dei requisiti dell'intervento di cui all'articolo 3.1 della presente Ordinanza;
- B. la dichiarazione di aver ricevuto gli eventuali titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione dell'intervento rilasciati dal Comune competente;
- C. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di cui sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola «DEGGENDORF»;
- D. che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia);
- E. che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di rimozione delle carenze strutturali, ove previsto⁽⁶⁾, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. White List);
- F. che non sono stati ricevuti, né è stata presentata domanda per ottenere, per il medesimo intervento, i finanziamenti previsti dall'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i..
- 4.3.3. Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:
- A. le spese indicate nel prospetto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
- B. i titoli di spesa indicati nel prospetto analitico, sono fiscalmente regolari;
- C. i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- 4.3.4. Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà sottoscrivere inoltre l'impegno a:
- A. restituire i contributi erogati in caso di inadempimento rispetto agli obblighi previsti nella presente Ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati;
- B. consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla erogazione del contributo;
- C. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il cor-

retto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;

D. non richiedere, per il medesimo intervento i contributi previsti dall'Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i..

E. rispettare gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza al seguente articolo 9.1.

4.4. Documentazione da presentare allegata alla domanda

4.4.1. La domanda di contributo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori:

a) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

b) perizia giurata redatta, secondo lo schema riportato in Allegato 2, da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, finalizzata ad asseverare:

- il contenuto e le finalità dell'intervento;
- la superficie dell'immobile, della porzione di immobile o degli immobili oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali;
- la rispondenza delle opere realizzate all'eliminazione delle caratteristiche strutturali⁽⁷⁾;
- la congruità del valore delle spese sostenute e indicate in domanda con gli obiettivi dell'intervento;

c) relazione tecnica-illustrativa degli interventi, che dovrà essere predisposta secondo lo schema riportato in Allegato 3, firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri:

- le caratteristiche dell'impresa richiedente;
- gli obiettivi dell'intervento;
- i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell'Ordinanza;
- un prospetto sintetico delle spese;
- un prospetto riepilogativo delle imprese che hanno svolto gli interventi.

4.4.2. Alla domanda di contributo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate, dovranno inoltre essere allegati anche i seguenti documenti:

A. nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione che prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria, copia del contratto di locazione in essere alla data del 29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;

B. nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione finanziaria che prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria copia del contratto di locazione finanziaria in essere alla data del 29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;

C. in presenza di copertura assicurativa:

- copia della polizza assicurativa;
- documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa attestante la copertura assicurativa dell'immobile ed in particolare degli interventi di miglioramento sismico oggetto dell'intervento;
- documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa attestante l'ammontare dell'indennizzo assicurativo corrisposto per l'intervento di miglioramento sismico effettuato.

D. in presenza di altri contributi ricevuti per le stesse spese copia del provvedimento di concessione del contributo (o, ove non fosse ancora stato emanato il provvedimento di concessione copia della domanda di ammissione al contributo presentata).

E. nel caso in cui, tutti o parte dei documenti di spesa allegati, non siano stati emessi direttamente da parte delle imprese esecutrici dei lavori, ma siano stati emessi da altri soggetti che

(6) ai sensi dell'art.5-bis del d.l.6/6/2012 n.74 convertito con legge 1/08/2012 n.122.

(7) Individuate dal comma 8 dell'art.3 del d.l.74/2012

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

hanno sostenuto i costi in luogo del richiedente dovranno essere allegati anche i documenti di spesa emessi da parte da parte delle imprese esecutrici dei lavori nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto i costi.

- F. Nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi il valore di Euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sul sito della Prefettura.

Articolo 5

Come vengono valutate le domande

1. La funzione di Responsabile del Procedimento come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) è assunta dai due soggetti istituiti con Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Commissario delegato relativi ai settori «*Industria e Artigianato*» e «*Commercio, Turismo e Servizi*»⁽⁸⁾.

2. Per la valutazione delle caratteristiche tecniche degli interventi, della congruità dei costi, della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, i Responsabili del Procedimento si avvalgono dei Nuclei di valutazione «*Industria e Artigianato*» e «*Commercio, Turismo, Servizi*», quali articolazioni del SII per materia.

3. I nuclei di valutazione potranno inoltre avvalersi di supporto da parte di soggetti esterni per le attività di assistenza tecnica.

4. La società *in house* di Regione Lombardia, Finlombarda s.p.a. svolgerà per tutti i nuclei di valutazione, l'attività di istruttoria formale e svolgerà le funzioni di segreteria tecnica organizzativa, istruttoria tecnica, monitoraggio e rendicontazione della spesa a supporto dell'attività dei Nuclei di Valutazione relativi a Industria e artigianato e Commercio, turismo e servizi.

5. La società *in house* di Regione Lombardia, Lombardia Informatica s.p.a. svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII riguardo alla predisposizione e gestione dei sistemi informativi per la presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e della successiva fase di rendicontazione delle spese.

6. La mancanza o l'inosservanza di taluno dei requisiti del beneficiario⁽⁹⁾ o dell'intervento⁽¹⁰⁾ comporta la non accettazione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

7. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere la domanda.

8. A pena di decadenza della domanda, le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al SII, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di invio delle richieste da parte del Responsabile del Procedimento.

Articolo 6

Come viene comunicata l'ammissione della domanda

1. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, con appositi atti, nei limiti delle risorse stanziare e - nel caso di domande ammissibili per un valore superiore alle risorse finanziarie⁽¹¹⁾ - riparametrando i contributi proporzionalmente sulla base del numero delle domande ammesse, si provvederà:

- A. all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili;
- B. all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
- C. agli adempimenti previsti in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici⁽¹²⁾.

Il termine precedente si intende sospeso qualora il Responsabile del Procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa.

(8) Come disciplinato dall'Ordinanza n.14 del 20/02/2013 del Commissario delegato.

(9) Di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza

(10) Di cui all'articolo 3.1 della presente Ordinanza

(11) Riportate nell'articolo 1 della presente Ordinanza.

(12) Come previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

2. Nelle medesime tempistiche, con appositi atti, si provvederà alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili.

3. Nelle medesime tempistiche, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure tramite l'applicativo web ai beneficiari unitamente al Codice Unico di Progetto (CUP).

Articolo 7

Come viene erogato il contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione alla presentazione di copia dei documenti di spesa, delle relative quietanze e del certificato di agibilità sismica provvisoria.

I documenti di spesa dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato. I documenti di spesa ed il certificato di agibilità provvisoria dovranno essere consegnati secondo quanto verrà stabilito da appositi atti emessi dal SII.

2. L'erogazione avverrà attraverso bonifico bancario disposto a favore delle imprese beneficiarie sul conto corrente indicato nella domanda di contributo.

3. L'erogazione dei contributi avverrà entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione della documentazione di spesa.

4. Nel caso in cui il valore dei contributi concedibili alle domande ammesse al contributo dovesse risultare superiore alle risorse finanziarie disponibili, i contributi saranno riparametrati proporzionalmente sulla base del numero delle domande ammesse.

5. In caso di riparametrazione dei contributi per eccesso di domande, qualora venissero stanziare nuove risorse finanziarie o venissero accertate risorse derivanti da economie, tali risorse saranno redistribuite proporzionalmente ai beneficiari ammessi, sino alla concorrenza dei limiti massimi stabiliti dalla presente Ordinanza.

6. Qualora esauriti i termini di presentazione delle domande previsti dalla presente Ordinanza, si registrino risorse residue o in presenza di risorse aggiuntive, nel caso in cui i beneficiari ammessi abbiano già ricevuto i contributi sino alla concorrenza dei limiti massimi stabiliti dalla presente Ordinanza, i termini potranno essere riaperti con apposita Ordinanza commissariale, dandone adeguata pubblicità.

Articolo 8

Controlli, monitoraggio e valutazioni

8.1. Controlli

8.1.1. Il soggetto deputato a svolgere l'attività di controllo è il SII, anche avvalendosi eventualmente di strutture deputate a svolgere assistenza tecnica come Finlombarda s.p.a..

8.1.2. Il SII svolgerà controlli a campione su un numero di beneficiari pari almeno al 5% dei contributi complessivamente concessi. I controlli ed i sopralluoghi ispettivi potranno essere svolti sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dall'Ordinanza.

8.1.3. Il SII potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'intervento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella presente ordinanza per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

8.2. Monitoraggio e valutazione

8.2.1. Il SII direttamente o eventualmente tramite soggetti esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Articolo 9
Obblighi dei beneficiari,
revoche e sanzioni, rinuncia al contributo

9.1. Obblighi

- 9.1.1. I beneficiari del contributo sono tenuti a riportare su tutti i documenti di spesa riferiti a spese ritenute ammissibili il Codice Unico di Progetto (CUP), comunicato all'impresa dal Responsabile del Procedimento.
- 9.1.2. I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a trasmettere copia delle quietanze di pagamento dei documenti di spesa ed il certificato di agibilità provvisoria entro i termini definiti dal precedente articolo 7, comma 1, della presente Ordinanza.
- 9.1.3. I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.
- 9.1.4. Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 9.1.5. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.
- 9.1.6. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente gli interventi finanziati dal contributo;
- 9.1.7. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda;
- 9.1.8. I beneficiari del contributo sono tenuti a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente Ordinanza.

9.2. Revoche e sanzioni

- 9.2.1. Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
- A. in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
 - B. qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - C. qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
 - D. qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini previsti dalla presente Ordinanza;
 - E. qualora l'immobile non mantenga l'uso produttivo per almeno due anni successivi al completamento degli interventi indennizzati;
 - F. qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
 - G. qualora si verificano fatti che siano contrari alle indicazioni contenute nella presente Ordinanza, intervenuti anche nei 3 anni successivi alla concessione del contributo;
 - H. in caso di dichiarazioni mendaci;
 - I. mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;

J. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.

9.2.2. I contributi erogati, ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla struttura del Commissario, maggiorati degli interessi legali⁽¹³⁾ maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

9.2.3. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

9.3. Restituzione dei contributi

9.3.1. In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 10
A chi rivolgersi per informazioni

1. Le informazioni e la modulistica relative alla presente Ordinanza sono disponibili sul sito internet www.sismamantova.regione.lombardia.it.

E' possibile inoltre avere informazioni tramite:

- La Sede Territoriale della Regione Lombardia a Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 12 - Mantova;
- richiesta inviata alla casella elettronica: quesiti.sisma.impresa@regione.lombardia.it
-

Articolo 11
Invio alla Corte dei Conti e pubblicazione

1. La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

2. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

----- • -----

(13) Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art.1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet www.sismamantova.regione.lombardia.it.

I seguenti documenti devono essere allegati in formato PDF alla procedura informatica per la richiesta di contributo:

- 1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- 2) perizia giurata;
- 3) relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione predisposti secondo lo schema previsto nell'Allegato 3;
- 4) nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture.
- 5) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto o locazione finanziaria, copia del relativo contratto e delle sue eventuali modifiche o integrazioni.

Non potranno altresì essere erogati i contributi se non verranno trasmessi i seguenti documenti:

- 1) copia dei documenti di spesa per un importo pari al 100% delle spese sostenute.
- 2) copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singolo documenti di spesa;
- 3) copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento dei documenti di spesa;
- 4) copia del «Certificato di agibilità sismica provvisorio»;

— . —

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA

(singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Oggetto della Perizia Giurata e finalità dell'intervento;
- 2) Ubicazione dell'intervento;
- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento all'art.3, comma 8, del DL 74/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 122/2012;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerente gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi effettuati e al costo della mano d'opera impiegata nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;
- 7) Congruità delle spese sostenute o previste rispetto agli obiettivi dell'intervento ed alle finalità dell'ordinanza;
- 8) Attestazione della conclusione di tutte le opere previste nell'intervento;
- 9) Conclusioni;
- 10) Formula di Giuramento;
- 11) Dati e firma del Tecnico.

— . —

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di contributo:

- 1) Elementi distintivi dell'impresa richiedente:
 - l'attività dell'impresa richiedente;
 - l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA);
 - il numero dei dipendenti;
 - l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- 2) Descrizione e finalità dell'intervento. Tale sezione sarà pubblicata, come previsto dagli artt.26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici).
- 3) Descrizione dei risultati degli interventi che si sono conseguiti alla data di presentazione della domanda, indicando la situazione aziendale anteriore agli interventi e descrivendo i miglioramenti raggiunti, questa sezione dovrà riportare l'importo complessivo degli interventi svolti.
- 4) Elenco delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi utilizzati per lo svolgimento degli interventi.
- 5) Descrizione analitica delle spese: breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C-D) previste dall'Ordinanza con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singolo documento di spesa) nella domanda da compilare on line e per i diversi interventi finanziati.
- 6) Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo secondo lo schema riportato di seguito.

SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categoria di spesa	Voce di spesa	Totale costi su cui l'impresa chiede il Contributo (i.v.a. esclusa)
A.	Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.	
B.	Spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'intervento ed indispensabili per la sua completezza.	
C)	Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio	
D)	Spese accessorie alla predisposizione della domanda di contributo quali ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di consulenza	
	TOTALE	

Eventuali informazioni aggiuntive

.....